

AGEVOLAZIONI

Transizione 4.0 tra chiarimenti interpretativi e imminente rimodulazione

di Debora Reverberi

Master di specializzazione

IL NUOVO PIANO NAZIONALE TRANSIZIONE 4.0

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Continua incessantemente **l'evoluzione del Piano Transizione 4.0**, la cui disciplina contenuta nella Legge di Bilancio 2021 **necessita di chiarimenti interpretativi e veri e propri correttivi** attesi col nuovo Decreto Ristori (recentemente ribattezzato **“Decreto Sostegni”**).

I **commi dal 1051 al 1063 e 1065** dell'[articolo 1 L. 178/2020](#) delineano infatti un'**innovata disciplina del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali, applicabile a partire dagli investimenti effettuati al 16.11.2020 fino al 31.12.2022**, in relazione alla quale permangono ad oggi molte incertezze.

Alcune **zone d'ombra della normativa**, esaminate in un [precedente contributo](#), sono state chiarite dal Mise in occasione del convegno del 10.02.2021 organizzato dalle associazioni di imprese manifatturiere **Federmacchine e Anima**; restano tuttavia dubbi non sciolti e la necessità che i chiarimenti interpretativi trovino espressione in un testo di Legge.

Inoltre, su richiesta della Commissione europea, **il Piano Transizione 4.0 dovrà essere rimodulato con un ulteriore potenziamento degli investimenti 4.0 a discapito dei beni ordinari**, nell'ottica di favorire gli investimenti direttamente connessi alla trasformazione digitale dei processi aziendali.

Sovrapposizione tra discipline e termine ultimo di prenotazione della normativa previgente

L'**assenza di un regime transitorio nella Legge di Bilancio 2021** volto ad evitare **sovraposizioni** tra la nuova normativa ex L. 178/2020, in vigore per **investimenti effettuati dal 16.11.2020**, e la previgente ex L. 160/2019, in vigore dal 01.01.2020 fino al 31.12.2020 incluse le prenotazioni al 31.12.2020, **ha ragionevolmente indotto i beneficiari della misura a ritenere che:**

- per investimenti effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2020 fosse possibile optare per l'agevolazione più conveniente;
- le prenotazioni della disciplina previgente rilevassero entro il 31.12.2020 come previsto dall'[articolo 1, comma 185, L. 160/2019](#), con eventuale possibilità di rinuncia in favore della nuova L. 178/2020.

In realtà **la differente posizione del Mise**, che dovrebbe trovare espressione in un imminente provvedimento di Legge, **era già manifesta** alla metà del mese di dicembre **quando venne predisposta una bozza di emendamento correttivo del Piano Transizione 4.0** contenuto nel DDL di Bilancio 2021.

Secondo il Ministero la data del 16.11.2020 rappresenta lo spartiacque tra i due regimi, con i seguenti effetti:

- per gli investimenti effettuati dal 16.11.2020 si applica esclusivamente la L. 178/2020;
- le prenotazioni della previgente disciplina ex L. 160/2019 rilevano al 15.11.2020, senza facoltà di rinuncia in favore della nuova disciplina.

Massimale di spesa per beni immateriali 4.0

In occasione del convegno Federmacchine – Anima **il Mise ha chiarito** che il **comma 1058** dell'articolo 1 L. 178/2020, indicante un **massimale di investimenti in beni immateriali 4.0 pari a 1 milione di euro sull'intero biennio 2021/2022**, contiene un errore.

Nel prossimo provvedimento di Legge che modificherà e correggerà il Piano Transizione 4.0, gli investimenti in **software compresi nell'[Allegato B](#) annesso alla L. 232/2016** saranno soggetti al limite massimo annuale di 1 milione di euro.

Calcolo del limite di 5 milioni di euro per la fruizione in unica soluzione del credito d'imposta

Si attende ancora un chiarimento circa l'individuazione del **periodo d'imposta in cui quantificare il volume di ricavi o compensi** da parametrare al tetto di 5 milioni di euro, **per aversi l'utilizzo in compensazione in un'unica quota annuale** del credito d'imposta per investimenti in beni materiali e immateriali ordinari effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2021, ai sensi dell'**articolo 1, comma 1059, L. 178/2020**.

Riporto negli anni del credito inutilizzato per incipienza

In occasione di Telefisco 2021 l'Agenzia delle entrate aveva già chiarito **la possibilità di utilizzo successivo delle quote di credito non compensate nell'anno per incipienza**, in continuità con la [circolare AdE 5/E/2015](#) in materia di credito d'imposta per investimenti in beni strumentali ex [articolo 18 D.L. 91/2014](#) (c.d. Decreto Competitività).

Restava tuttavia **il timore che il riporto non fosse attuabile oltre il periodo di compensazione** di tre anni (o di uno in caso di soggetti con ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro).

Il Mise ha confermato, nel convegno più volte citato, **la possibilità di riporto a nuovo senza limiti** delle eccedenze di credito per incipienza.

Imminente rimodulazione del Piano Transizione 4.0

In relazione alle richieste della Commissione europea **il Piano Transizione 4.0 sarà rimodulato, con decorrenza presumibilmente retroattiva al 16.11.2020.**

La nuova versione del Piano dovrebbe prevedere un **ulteriore potenziamento** del credito d'imposta **per investimenti 4.0**, un contestuale **depotenziamento** dell'incentivo **sui beni ordinari** e la ridefinizione dell'aliquota al 15% per i beni destinati allo *smart working*.

Per quanto concerne il rafforzamento del piano **per investimenti 4.0** si segnalano le seguenti presunte modifiche:

- **la conferma dell'aliquota del 50% per investimenti in beni materiali 4.0** (entro 2,5 milioni di euro di investimenti complessivi) **sull'intero biennio**;
- **l'incremento dell'aliquota per beni immateriali 4.0** dal 20% attuale **al 25%** sull'intero biennio;
- **l'inclusione negli allegati A e B** annessi alla L. 232/2016 di nuove specifiche categorie di strumenti e dispositivi tecnologici destinati dall'impresa a forme di lavoro agile.